

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2637**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, RIGONI, CAMBURSANO,  
DETTORI, VERALDI, CAVALLARO, VALLONE, LIGUORI,  
DATO, COVIELLO, GAGLIONE e BATTISTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2003**

—————

Norme per l’attenuazione dell’impatto inflazionistico  
dei prodotti petroliferi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono noti gli effetti negativi dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sull'inflazione interna. Tale aumento può anche essere determinato da movimenti valutari che, rivalutando il dollaro, producono l'effetto di amplificare le oscillazioni del prezzo internazionale del greggio. Gli aumenti del prezzo del petrolio impattano direttamente sull'Italia, che ha l'80 per cento della produzione elettrica dipendente da questa materia prima, con un effetto molto più pesante rispetto a Germania o Francia (dove solo il 2 per cento di produzione elettrica dipende dal petrolio).

Secondo alcune simulazioni macroeconomiche, una svalutazione dell'euro nei prossimi mesi del 10 per cento, rispetto al dollaro, peggiora la bilancia commerciale italiana per circa un triennio (cumulativamente di circa 14 miliardi di euro), mentre determina un miglioramento in Francia e Germania già nel primo anno.

In Italia è inoltre più forte l'impatto inflazionistico: la maggiore inflazione sarebbe di 2 punti percentuali nei primi due anni; in Germania e Francia di 1 punto. Certo la crescita del prodotto interno lordo aumenta, per il maggior *export*, in misura simile in tutte e tre le economie (di circa mezzo punto all'anno), ma alla fine chi sta peggio dei tre paesi, tenuto conto dei divari di prezzo e di

profittabilità che si sono nel frattempo creati, è senza dubbio l'Italia.

Così, ogni rincaro del greggio rischia di produrre in Italia una spirale inflazionistica, tenuto conto che non è stato ancora tutto incorporato nei prezzi alla produzione e questi ultimi non si sono riflessi ancora del tutto nei prezzi al consumo. D'altra parte il «caro petrolio» determina un'entrata automatica per effetto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il costo alla pompa di un litro di carburante è infatti formato da tre componenti: il prezzo industriale, l'imposta di fabbricazione e l'IVA, che si applica sulla somma del prezzo industriale e dell'accisa, con l'effetto di far lievitare il costo alla pompa di 1 centesimo ogni 5 centesimi di aumento del costo industriale. È opportuno, pertanto, sterilizzare gli aumenti di prezzi e di tariffe da incrementi automatici della tassazione. A tale fine non occorre intervenire sull'aliquota IVA; basterebbe ridurre l'accisa di un importo sufficiente a far rientrare il prelievo IVA ai livelli di inizio anno.

Con questo disegno di legge si propone pertanto una sterilizzazione permanente da incrementi automatici della tassazione sugli aumenti di prezzi e tariffe e sui prodotti petroliferi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Attenuazione dell'impatto inflazionistico sui prezzi dei prodotti petroliferi)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente adeguate in riduzione, in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

